Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Sabato 11 marzo — **Numero 59**

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. **65**; semestre L. **33**; trimestre L. **20**
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » **120**; » » **80**; » » **50**

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. **0,60**
Altri avvisi . . . . » **0,80**
} per ogni linea di colonna o spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. **30** — nel Regno cent. **35** — arretrato in Roma, cent. **50** — nel Regno cent. **60** — all'Estero cent. **90**
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R Decreto-Legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle Tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta ufficiale, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 107 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La vendita dei valori bollati ai distributori secondari ed al pubblico è affidata agli uffici speciali del bollo, ed in mancanza di questi ai magazzinieri ed agli spacciatori all'ingrosso dei generi di monopolio industriale ed agli esattori delle imposte dirette.

Art. 2.

Gli uffici del registro sono esonerati dalla vendita al pubblico dei valori bollati, fatta eccezione delle fascette bollate per la tassa sui vini, liquori ed acque minerali, sulle profumerie e specialità medicinali, per acquisto di importo superiore a lire 1000; delle marche per la tassa lusso e scambi per acquisti oltre le lire 5000 e dei foglietti per cambiali di importo superiore a lire 5000.

Art. 3.

Ai magazzinieri e spacciatori dei generi di monopolio industriale ed agli esattori delle imposte dirette, ai quali viene affidato l'incarico di cui all'articolo 1, è corrisposto un aggio nella misura di centesimi 50 per ogni 100 lire di valori bollati venduti al pubblico e nella misura di centesimi 25 per quelli venduti ai distributori secondari.

Qualora l'importo delle vendite nell'esercizio finanziario superi il milione, è corrisposto, per l'eccedenza, l'aggio nella unica misura di centesimi 15 per ogni 100 lire.

Art. 4.

I magazzinieri e spacciatori dei generi di monopolio industriale e gli esattori delle imposte dirette incaricati del servizio di cui ai precedenti articoli devono prestare una cauzione pari ad un decimo della dotazione di valori bollati che verrà fissata per il rispettivo magazzino, spaccio ed esattoria. La cauzione non può eccedere l'importo di lire 15,000 per i magazzinieri e di lire 30,000 per gli spacciatori all'ingrosso di generi di monopolio industriale e per gli esattori delle imposte dirette.

Art. 5.

Nei casi di rifiuto o di ingiustificato ritardo da parte dei distributori secondari a corrispondere alle richieste di acquisto dei valori bollati loro rivolte dal pubblico, o di insufficienza delle scorte stabilite dal decreto di nomina, è comminata la penale di lire 200.

Ai distributori secondari dei valori bollati verrà accordato l'aggio del 2 per cento.

Resta fermo l'aggio del 3 per cento sulla vendita delle marche per la tassa lusso e scambi.

Art. 6.

Per la registrazione delle polizze o scritture di assicurazioni marittime di cui agli articoli 4 del testo unico della legge relativa alla tassa sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi approvato con Regio Decreto 26 gennaio 1896, n. 44, e 4 del relativo regolamento approvato con Regio Decreto 26 gennaio 1896, n. 69, si stabiliscono, in parziale deroga alle attuali, le norme seguenti:

Le polizze o scritture suddette debbono essere accompagnate da elenco descrittivo in due esemplari, munito della firma del rappresentante legale della società o ditta assicuratrice.

Uno di tali esemplari è dall' ufficio del registro restituito, con ricevuta della tassa complessiva, all'assicuratore.

Sulle polizze o scritture viene poi fatta menzione dall'ufficio del registro degli estremi di registrazione del rispettivo elenco e della tassa pagata per ciascuna di esse.

Art. 7.

Alla « tariffa delle tasse ipotecarie » approvata con l' art. 1 dell' allegato E al Regio decreto legislativo 24 novembre 1919, n. 2163, è sostituita la tariffa (allegato A), firmata d'ordine Nostro dal Ministro proponente ed annessa al presente decreto.

Art. 8.

Alla lettera *a)* della tabella D « tariffa degli emolumenti » approvata con l'articolo 1 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 575, sono aggiunte le seguenti voci:

7° – Per ogni stato o certificato di tutte le iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni esistenti, che concernono una sola persona;

per ogni articolo di iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni comprese le rispettive annotazioni:

se il certificato è generale . . . . L. 0.50
se il certificato è speciale, cioè concerne soltanto determinati stabili. . . . . . . » 0.75
ed in ognuno di questi casi per ciascuna facciata scritta. . . . . » 0.25

Se il certificato concerne cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli o sorelle aventi la stessa paternità, sarà pagato un solo emolumento per quelle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni che si riferissero a tutti.

8° – Per ogni certificato negativo di iscrizione, rinnovazione o trascrizione, concernente una sola persona:

se il certificato è generale . . . . L. 1.—
se il certificato è speciale, cioè concerne determinati stabili . . . . » 1.50

Se il certificato concerne più di una persona, è dovuto per ciascuna di esse un altro intero emolumento, fatta eccezione del caso in cui il certificato concerna cumulativamente il padre ed i figli, o fratelli e sorelle aventi la stessa paternità.

9° – Per ciascun certificato, di qualsiasi annotazione fatta sulle iscrizioni, rinnovazioni e trascrizioni, che sia richiesto, oltre quello di cui al n. 1 della presente tariffa L. 1.

Gli emolumenti stabiliti dal presente articolo sono soggetti al concorso disposto dal primo comma dell'art. 5 della legge 11 agosto 1921 n. 1081.

Art 9.

Alle parti Iª (tasse sugli atti civili e sui contratti) e IIª (tasse sulle sentenze, sulle convenzioni e sugli atti giudiziari e su quelli degli ufficiali giudiziari e degli uscieri) della tariffa delle tasse di registro annessa all'allegato A del regio decreto legislativo 24 novembre 1919, n. 2163, sono sostituite le parti Iª e IIª della tariffa unita al presente decreto con la lettera *b)* e firmata d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Art. 10.

I termini di prescrizione di cui al n. 1 dell' art. 126 ed all'articolo 127 del testo unico della legge sulle tasse di registro approvato con Regio decreto 20 maggio 1897, n. 217, sono portati a tre anni.

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli 1 a 5 del presente decreto avranno vigore dal 1° luglio 1922, e tutte le altre dal 1° marzo 1922.

La nuova tariffa delle tasse ipotecarie è applicabile a tutte le formalità richieste dal 1° marzo 1922, anche se dipendenti da contratti anteriormente stipulati.

Alla nuova tariffa delle tasse di registro, parte Iª e parte IIª, sono sottoposti gli atti in forma pubblica e privata, civili e commerciali, giudiziali e stragiudiziali, e le denunzie di contratti verbali, presentati alla registrazione a partire dal 1° marzo 1922.

Art. 12.

Con decreto del Ministro del Tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto, e con decreto del Ministro delle finanze saranno dettate le norme relative alla sua applicazione.

Il presente decreto sarà presentato al parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE

BONOMI — SOLERI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINO'.

Articolo	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione delle tasse
1	Iscrizioni:				
	sulle prime L. 10.000	—	—	2 —	La tassa si commisura sulla somma insritta per capitale ed accessori a norma degli articoti 2 e 3 della legge.
	per ogni maggiore somma	—	—	2. 50	
2	Rinnovazioni	—	—	1. 25	La tassa si commisura sulla somma per cui la iscrizione è rinnovata, con le norme degli articoli 2 e 3 della legge.
3	Iscrizioni e rinnovazioni di conferma, di esecuzione o di rettificazione di cui allo articolo 5 della legge	7 —	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite dall'articolo 6 della legge.
4	Iscrizioni e rinnovazioni in ripetizione di altra corrispondente formalità, eseguita per lo stesso credito ed in virtù dello stesso titolo per la quale sia stata pagata la tassa proporzionale	7 —	—	—	
5	Trascrizioni di atti e sentenze portanti trasferimenti di proprietà d'immobili o di diritti capaci di ipoteca; trascrizioni, per gli stessi trasferimenti, di testamenti e di certificati di denunciata successione per le successioni intestate	—	—	0. 75	La tassa si applica con riguardo al valore sul quale si commisura la tassa di registro e con le norme stabilite nell'articolo 4, della legge. Per le successioni testamentarie la tassa si commisura anche sul valore dei beni immobili ed altri diritti capaci di ipoteca compresi nella legittima. Alla liquidazione e riscossione della tassa provvede il ricevitore del registro competente all'atto della riscossione delle tasse di registro e di successione. Le sopratasse per tardiva trascrizione sono invece applicate e riscosse dai conservatori delle ipoteche.
6	Trascrizioni di cui all'art. precedente in ripetizione di altra trascrizione dello stesso atto, sentenza, testamento o certificato .	7 —	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite nell'articolo 6 della legge.
7	Trascrizioni di atti o sentenze che non trasferiscono la proprietà di beni immobili o di diritti capaci d'ipoteca	7 —	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite nell'articolo 4, primo comma della legge.
8	Annotamenti per trasferimento di credito, subingressi o surrogazioni:				La tassa si applica con le norme stabilite nell'articolo 2 della legge.
	se il credito o la somma per la quale si opera la cessione, il subingresso o la surrogazione non supera in capitale ed accessori le L. 5.000.	—	7 —	—	
	se supera L. 5.000 ma non L. 10.000	—	8 —	—	
	se supera L. 10,000 ma non L. 20,000	—	10 —	—	
	se supera L. 20,000 ma non L. 50,000	—	13 —	—	
	se supera L. 50,000:				
	sulle prime 50.000	—	13 —	—	
	per ogni 50.000 in più o frazione non inferiore a L. 10,000	—	2. 50	—	

Articolo	INDICAZIONE DELLE FORMALITÀ	TASSE DOVUTE Fisse	Graduali	Proporzionali per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione delle tasse
9	Annotamenti, di cui all'art. precedente, in ripetizione di altro per lo stesso credito ed in virtù dello stesso titolo, pel quale annotamento sia stata pagata la tassa graduale	7 —	—	—	La tassa si applica con le norme stabilite nell'articolo 6 della legge.
10	Annotamenti per cancellazioni o riduzioni di ipoteche	—	—	0. 20	La tassa si applica sull'importo della somma per cui la formalità è chiesta.
11	Altri annotamenti per restrizioni di ipoteche per cambiamento di domicilio; annotamenti ed iscrizioni per postergazioni o cessioni di priorità o d'ordine ipotecario e qualunque altro annotamento non altrimenti contemplato	7 —	—	—	Per gli annotamenti dipendenti da consensi per restrizione d'ipoteca o per cessione di priorità o d'ordine ipotecario, è dovuta la tassa proporzionale di annotamento per cancellazione o riduzione, quando non sia dichiarato nell'atto di consenso che l'obbligazione sussista tuttora per lo importo garantito dall'ipoteca

AVVERTENZE GENERALI

La cifra indicante l'ammontare della tassa è comprensiva di decimi, di addizionale e centesimo di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1921, n. 1081.

Allorchè il totale delle tasse presenta una frazione minore di una lira, questa frazione è computata per una lira intera se raggiunga o superi i centesimi 50, ed è abbandonata se inferiore a centesimi 50.

La tassa per ogni formalità non può mai essere inferiore a L. 4.

I richiami alla « legge » ricorrenti nella presente tariffa si riferiscono alla legge testo unico 6 gennaio 1918, n. 135, modificata col decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 575.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro Segretario di Stato per le finanze
SOLERI.

TARIFFA DELLE TASSE DI REGISTRO

ALLEGATO B.

PARTE I. — *Tasse sugli atti civili e sui contratti.*
PARTE II. — *Tasse sulle sentenze, sulle convenzioni e sugli atti giudiziari e su quelli degli ufficiali giudiziari e di usciere.*

Avvertenze

Le tasse indicate nella presente tariffa sono comprensive di decimi, addizionale, centesimo di cui all'art. 6 legge 11 agosto 1921, n. 1081, e tassa di archivio.

Le tasse indicate agli articoli: 1, lettere *a*), *b*), *c*); 8 lettere *a*), *b*): 9: 12, lettera *a*): 15, lettera *a*); 81, lett. *b*): 88, nn. 1 e 2, lettere *a*), *b*); comprendono anche la tassa di trascrizione.

La citazione degli articoli della tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217, non riguarda le aliquote di tassa stabilite dalla presente tariffa

I richiami agli articoli della « legge » si riferiscono alla legge 20 maggio 1897, n. 217.

PARTE I — Tasse sugli atti civili e sui contratti.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 100 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Trasferimenti a titolo oneroso	1	Alienazioni, vendite, rivendite, cessioni, retrocessioni e qualunque altro atto civile, giudiziale o stragiudiziale, traslativo a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, dell'uso o godimento di beni immobili o di altro diritto reale su immobili, nonchè del diritto di escavare e di prendere materie da terreni o da miniere; decreti prefettizi e processi verbali di vendita di che agli articoli 53 e 95 della legge 25				

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Trasferimenti a titolo oneroso		giugno 1865 n. 2356, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità :				
		a) (*Art.* 1, *legge* 23 *gennaio* 1902, *n.* 25, *alleg. C.*)				
		se il valore non sia superiore a L. 200	—	—	(1) 4.70	La tassa dev'essere liquidata sul prezzo e sugli altri corrispettivi posti a carico dell'acquirente giusta l'art. 32 della legge.
		b) se il valore sia superiore a L. 200 ma non a L. 400 . . .	—	—	(1) 6 —	
		c) (*Art.* E *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897 *n.* 217).				
		se il valore supera le L. 400.	—	—	(1) 8.60	
		d) se il trasferimento avvenga entro due anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale siasi pagata la tassa normale di passaggio fissata dalla presente tariffa.	Le stesse tasse di cui alle lettere *a) b) c)*, ridotte di un quarto			
		e) (*Art.* 24, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217)				
		se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero :				
		sulle prime L. 1000	—	6 —	—	
		su ogni L. 1000 in più	—	2 —	—	
		(*Art.* 1, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	2	Gli atti di cui all'art. 1 quando riguardano :				
		a) beni mobili	—	—	4 —	
		b) bestiame e prodotti agrari compreso il taglio dei boschi anche se dato sotto forma di affitto speciale	—	—	1 —	
	3	Atti di compravendita:				
		a) (*Art.* 1, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				La tassa deve essere liquidata sul prezzo e sugli altri corrispettivi posti a carico dell'acquirente giusta l'art 32 della legge.
		di merci tra commercianti e di navi non italiane	—	—	1 —	
		b) (*Art.* 8, *legge* 13 *giugno* 1910, *n.* 306)				
		di navi italiane tra italiani e di qualunque nave che si acquisti per la demolizione	—	—	0.55	
		c) di navi in ogni altro caso.	—	—	0 55	

(1) Compresa la tassa di trascrizione.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE			NORME SPECIALI per la liquidazione o riscossione delle tasse
			Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	
Trasferimenti a titolo oneroso		(*Art. 20 tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217*).				
	4	Cessioni pro soluto e pro solvendo di crediti e retrocessioni di crediti	—	—	1.30	La tassa si applica a norma dell'art. 39 della legge.
		(*Art. 3, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217*).				
	5	Promesse di compra-vendita se esiste consenso delle parti sulla cosa e sul prezzo, rescissione di tali promesse e recessi dalle medesime	Le stesse tasse di cui agli articoli 1, 2 e 3			Si applicano le stesse norme del prededente art. 1, salvo, quanto alle rescissioni delle promesse di vendita od ai recessi delle medesime, il disposto dell'art. 49 della legge.
		(*Art. 4, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217*).				
	6	Atti con cui è stabilito il supplemento di prezzo della vendita riconosciuta lesiva, quando il compratore o il terzo possessore preferisce di ritener la cosa a norma dell'art. 1535 del codice civile	Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate.			La tassa si applica sul supplemento di prezzo. Quanto agli interessi o frutti del detto prezzo è dovuta la tassa di cui all'art. 60 della presente tariffa, se essi sono pagati nell'atto o quella di cui all'art. 28 se il pagamento degli interessi o frutti è soltanto promesso.
		(*Art. 15, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217*)				
	7	Permute:				
		a) di beni immobili esistenti nello Stato o all'estero con altri beni immobili situati nello Stato	Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate.			La tassa si applica a norma dell'art. 38 della legge.
		b) di beni immobili ovunque esistenti	—	—	4 —	
		(*Art. 58, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217.*)				
	8	Riscatti di beni immobili:				
		a) esercitati per atto pubblico dal venditore o dai suoi eredi entro il termine stipulato nell'atto di vendita, purchè non ecceda i cinque anni stabiliti dall'articolo 1516 del codice civile.	—	—	(1) 1.20	La tassa si applica alla intera somma rimborsata.
		b) riscatti che in identiche circostanze avvengano per scrittura privata, purchè questa sia presentata all'ufficio del registro prima dello spirare del detto termine	—	—	(1) 1.20	
		c) riscatti dei quali il venditore nulla paga perchè l'acquirente è ancora debitore dell'intero prezzo	7.80	—	—	

(1) Compresa la tassa di trascrizione.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
		(*Art. 39, tariffa annessa alla legge 20 maggio* 1897, *n.* 217).				
Trasferimenti a titolo oneroso	9	Riscatti di beni immobili esercitati dal venditore o dai suoi eredi nel termine e con le forme di cui all'art. 8 della presente tariffa, quando non viene effettuato il rimborso del prezzo e ne è soltanto promesso il pagamento	—	—	(1) 1.70	**La tassa si applica sulle somme dovute in rimborso.**
		(*Art. 11, tariffa annessa alla legge 20 maggio* 1897, *n.* 217).				
	10	Riscatto eseguito in dipendenza di patto contenuto in atto di permuta di immobili	Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate.			**La tassa si applica sulla intiera somma rimborsata.**
		(*Art. 11, tariffa annessa alla legge 20 maggio* 1897, *n.* 217).				
	11	Riscatto eseguito per una parte soltanto degli immobili venduti.	Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate.			La tassa si applica al prezzo ed ai correspettivi convenuti per la parte di beni riscattata.
		(*Art. 12, tariffa annessa alla legge 20 maggio* 1897, *n.* 217).				
	12	Riscatto esercitato da alcuno dei venditori, o dai coeredi dei venditori a norma dell'art. 1525 del codice civile:				
		a) per la porzione a cui il riscattante come rivenditore o come coerede del venditore partecipa nella vendita	—	—	(1) 1.50	La tassa si applica alla somma pagata per il riscatto.
		b) per le restanti porzioni . .	Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate.			La tassa si applica al prezzo ed agli altri correspettivi che si riferiscono alle restanti porzioni.
		(*Art. 13, tariffa annessa alla legge 20 maggio* 1897, *n.* 217).				
	13	Riscatto eseguito da un cessionario del venditore	Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate.			La tassa si applica alla somma pagata per il riscatto.
		(*Art. 14, tariffa annessa alla legge 20 maggio* 1897, *n.* 217).				
	14	Rinunzia al diritto di riscatto o cessione del diritto medesimo:				
		con correspettivo	Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate			**La tassa si applica al correspettivo.**
		senza correspettivo	13 —	—	—	
		(*Art. 5 tariffa annessa alla legge 20 maggio* 1897, *n* 217).				
	15	Mandato irrevocabile tanto nell'interesse del mandante quanto				

(1) Compresa la tassa di trascrizione

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Trasferimenti a titolo oneroso	15	in quello del mandatario con la dispensa dal rendimento di conti se si riferisce:				
		a) ad alienazione di beni immobili	—	—	(1) 3.70	
		b) a mobili, rendite, censi perpetui o vitalizi	—	—	3 —	
		c) a crediti	—	—	1 —	
		d) a contratti per costruzioni riparazioni o trasporti stipulati dallo stesso mandante con terze persone a per approvigionamenti e somministrazioni stipulate dallo stesso mandante con amministrazioni o con enti pubblici od infine a contratti per riscossione di dazi, diritti o rendite mediante aggio o premio	—	—	2 —	La tassa proporzionale si applica sul valore reale da dichiararsi dei beni mobili od immobili o sul capitale dei censi e delle rendite perpetue o vitalizie, sul capitale e sugli interessi scaduti dei crediti o sul corrispettivo dei contratti di locazione o di appalto.
		e) a contratti di locazione di beni mobili od immobili, mezzadrie, masserie o colonie e a concessioni d'acqua a tempo limitato, ovvero a contratti di appalto di dazi, diritti o rendite per somme determinate	—	—	0.50	
		(*Art. 8 tariffa annessa alla legge 20 maggio* 1897, *n.* 217).				
	16	Concessione d'immobili in enfiteusi a norma dell'articolo 1556 del codice civile, cessione dei diritti spettanti così al concedente l'enfiteusi, come all'enfiteuto, affrancazioni e risoluzioni di rendite e di prestazioni enfiteutiche	Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate			La tassa si applica a norma delle disposizioni dell'art. 22 della legge.
		(*Art. 9, tariffa annessa alla legge 20 maggio* 1897, *n.* 217)				
	17	Costituzione di rendita fondiaria e sua risoluzione o riscatto mediante retrocessione del fondo.	Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate			La tassa si applica sopra un capitale formato da venti volte l'annua rendita se perpetua, o di dieci o cinque volte se vitalizia, giusta le norme contenute nell'art. 18 della legge.
		(*Art. 2, tariffa annessa alla legge 20 maggio* 1897, *n.* 217)				
	18	Concessioni di diritti d'acqua perpetue o a tempo indeterminato.	Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate			La tassa si applica sul canone annuale cumulato per anni venti se la concessione è perpetua, o per anni dieci o cinque se è vitalizia, giusta le norme dell'art. 18 della legge.

(1) Compresa la tassa di trascrizione.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Trasferimenti a titolo oneroso		*(Art. 16, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217).*				
	19	Anticresi o cessione dal debitore al creditore del godimento di beni immobili fino all'estinzione del debito	—	—	4 —	La tassa si applica sul capitale del credito enunciato nell'atto se il valore dei frutti può essere imputato anche a sconto del capitale; in caso diverso si applica sulla somma degl'interessi, a sconto dei quali possono imputarsi i frutti per tutta la durata dell'anticresi. Il valore di questi frutti deve essere dichiarato giusta lo articolo 23 della legge.
		(Art. 18. tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217).				
	20	Separazione della dote con soddisfacimento dei diritti spettanti alla moglie:				
		a) mediante trasmissione alla moglie di beni immobili di proprietà del marito	Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate			La tassa si applica sul valore dei beni o sul capitale delle rendite o sull'ammontare dei crediti trasmessi o sulle somme pagate alla moglie.
		b) mediante trasferimento di mobili o di rendite perpetue o vitalizie	—	—	4 —	
		c) mediante trasferimento di crediti	—	—	1.30	
		d) mediante pagamento di somme in denaro	—	—	0.50	
		(Art. 19, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217).				
	21	Cessioni di rendita, censi, prestazioni o pensioni di ogni natura, perpetue o vitalizie	—	—	4 —	La tassa si applica giusta le norme stabilite con gli articoli 18, 19 e 39 della legge.
		(Art. 21, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217).				
	22	Pagamento di debiti ereditari eseguito da un coerede nel caso previsto dall'articolo 1030, del codice civile:				
		a) sulla parte del debito dovuta in proprio dal coerede che eseguisce il pagamento	—	—	0.50	
		b) sulle restanti parti del debito pagato	—	—	1.30	

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Trasferimenti a titolo oneroso		*(Art. 22, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217).*				
	23	Pagamento di debiti ereditari eseguito dall'erede beneficiario con denaro proprio	—	—	1.80	La tassa si applica sulla somma pagata.
		(Art. 23, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217)				
	24	Alienazioni di rendite sul debito pubblico o di obbligazioni dello Stato, il prezzo delle quali sia soddisfatto con danaro contante all'atto stesso, dall'acquirente quando l'alienazione ha luogo per atto notarile o per scrittura privata separata.	—	5.20	—	Per le prime lire mille di prezzo.
			—	2 —	—	Per ogni lire mille in più. Le frazioni si considerano per la tassa graduale come migliaio completo, ma da lire mille in su non si tassa la frazione minore di lire cento. Se il prezzo non è pagato, ma soltanto promesso, si applica l'art. 28 della tariffa.
		(Art. 17, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217).				
	25	Abbandono di merci o di altri oggetti assicurati con contratti di assicurazione marittima . .	—	—	4 —	La tassa si applica sul valore degli oggetti abbandonati.
		(Art. 26, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217).				
	25	Cessioni volontarie di beni fatte dal debitore alla massa dei suoi creditori per la vendita	20 —	—	—	
		(Art. 27, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897 n. 217).				
	27	Vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati presso i monti di pietà o presso le casse di risparmio:				
		per ogni verbale	4 —	—	—	
		(Art. 28, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217.)				
Obbligazioni, depositi e convenzioni per somme e valori.	28	Obbligazioni di somme di danaro, promesse di pagare, prestiti, promesse di prestiti, aperture di crediti, ricognizioni di debito anche per mezzo di alienazione di rendite sul debito pubblico ed in genere tutti gli atti e contratti che contengono obbligo di somme e valori senza liberalità, e senza che l'obbligo sia il corrispettivo di una trasmissione di mobili od immobili non regi-				

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE			NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
			Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	
Obbligazioni, depositi e convenzioni per somme e valori.		strata, o non stata altrimenti sottopos a a tassa di registro.	—	—	1.30	La tassa si applica a norma dell'articolo 20 della legge Anche i mutui e le sovvenzioni fatte dalle casse di risparmio, società ed istituti di credito, senza deposito o pegno di merci, titoli o valori, ovvero con costituzione di ipoteca soggiacciono a questa tassa.
		(*Art.* 8 *legge* 13 *giugno* 1910. *n.* 306) Se l'obbligazione di somma deriva da contratti di cambio marittimo	—	—	0.50	
		(*Art.* 29. *tariffa annessa all legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	29	Novazioni di debiti	—	—	1 30	
		(*Art.* 29, *tariffa annessa alla legge*) 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	30	Delegazioni di pagamento accettate dal creditore ancorchè non accettate dal debitore delegato.	—	—	1.30	**La tassa si applica sul capitale del debito e sugl'interessi decorsi.**
	31	Accettazioni di delegazioni:				
		a) fatto con atto separato quando non sia stata pagata la relativa tassa sull'atto contenente la delegazione	—	—	1.30	
		b) quando l'atto di delegazione sia già stato assoggettato alla tassa proporzionale	13 —	—	—	
		c) accettazione o ricognizione di cessione di credito per parte del debitore pure fatta con atto separato	13 —	—	—	
		(*Art.* 30, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	32	Convenzioni o concordati fra i creditori ed il loro debitore stipulati tanto prima che dopo la dichiarazione di fallimento, e contenenti obbligazioni di somme.	—	—	1. 30	**La tassa si applica alla somma che il debitore o chi per esso si obbliga di soddisfare, salva la esazione delle tasse dovute per altre convenzioni stipulate esclusivamente fra i creditori o terze persone, o per le cessioni e d'azioni in pagamento di beni mobili od immobili fatte dal fallito ai creditori, quando le cose date o cedute non debbano essere vendute dall'unione o dalla massa dei creditori.**
		(*Art.* 32, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio*, 1997, *n.* 217).				
	33	**Obbligazioni di rimunerazione o d'indennità:**				

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE			NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
			Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	
Obbligazioni, depositi e convenzioni per somme e valori.		a) per prestazioni di opere dipendenti da arti liberali o professioni	—	—	0.50	Non è dovuta altra tassa anche quando questi contratti contengano obbligazioni di somme, valori mobiliari, quietanze e concessioni di abitazioni dipendenti esclusivamente dai contratti medesimi
		b) per insegnamento di arti e mestieri, o per insegnamento nelle scuole o altro insegnamento in genere	4 —	—	—	
		c) per servizi personali ed altre opere	4 —	—	—	
		(*Art.* 33, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	34	Dilazioni o proroghe pure e semplici al pagamento:				
		a) se i contratti di obbligazione a cui si riferisce la dilazione sono stati assoggettati alla tasse di registro vigenti all'epoca della loro stipulazione	13 —	—	—	
		b) in caso diverso	—	—	1.30	La tassa si applica alla somma del debito per cui fu concessa la dilazione al pagamento.
	35	Depositi regolari di somme o valori presso privati a titolo di custodia	4 —	—	—	
		(*Art.* 34, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217.				
	36	Depositi a favore di terzi ed esigibili in qualunque tempo che producono la liberazione del depositante	—	—	0.50	
		(*Art.* 34, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	37	Depositi gratuiti di somme o valori di qualunque genere presso privati a titolo di cauzione:				
		a) se fatti per un termine non più lungo di anni tre	—	4 —	—	La tassa si applica sulle somme depositate.
		b) se fatti per un termine più lungo di tre anni o per un tempo indeterminato	—	—	1.30	
		(*Art.* 34, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio*, 1897, *n.* 217.)				
	38	Depositi di somme o valori presso privati con retribuzione o garanzia da parte del depositario.	—	—	1.30	
		(*Art.* 35, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n* 217).				
	39	Depositi o consegne convenzionali di somme o valori presso pubblici ufficiali:				

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Obbligazioni, depositi e convenzioni per somme e valori.		*a*) quando non producano liberazione dei depositanti . . .	13 —	—	—	
		b) quando producano liberazione	—	—	0.50	La tassa si applica sulle somme depositate.
		(*Art.* 36, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	40	Deposito di atti e documenti, qualunque ne sia il numero, presso i notari, gli archivi giudiziali o altri archivi pubblici	13 —	—	—	
		(*Art.* 52, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	41	Sequestri convenzionali:				
		a) se gratuiti:				
		fino a L. 1000	—	4 —	—	
		per ogni L. 1000 in più . . .	—	2 —	—	
		b) se con retribuzione	—	—	1-30	La tassa non può mai essere minore di L. 4.
		(*Art.* 37, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	42	Convenzioni pel mantenimento di persone:				
		a) quando siano fatte per titolo di parentela o per causa di beneficenza indicata nell'atto e senza corrispettivo	13 —	—	—	
		b) in ogni altro caso	—	—	0.50	La tassa si applica giusta le norme stabilite dall'art. 41 della legge.
		(*Art.* 40, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	43	Costituzioni di rendite semplici o censi, prestazioni o pensioni, perpetue e vitalizie, mediante una somma pagata o promessa, oppure mediante cessione di crediti e valori mobiliari	—	—	4.—	La tassa si applica giusta le norme stabilite dagli art. 18 e 19 della legge.
		(*Art.* 41, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
Locazioni di cose e di opere, colonie ed appalti	44	Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie, masserie o colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corresponsioni in denaro o in generi e derrate a carico del colono; sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni prolungamenti e cessioni di tali locazioni.	—	—	0.50	La tassa è applicata secondo le disposizioni dell'art. 14 della legge.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Locazioni di cose e di opere, colonie ed appalti	44	**Risoluzioni di tali contratti:**				
		a) con prezzo o corrispettivo:				
		sulle prime L. 1000	—	4 —	—	
		su ogni L. 1000 in più	—	2 —	—	
		b) senza corrispettivo	8 —	—	—	
		(*Art.* 42, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	45	Convenzione fra il locatore e il conduttore per la diminuzione del prezzo d'affitto nei casi previsti dagli articoli 1578 e 1581 del codice civile	8 —	—	—	
		(*Art.* 44, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	46	Contratti di concessione di diritti di acqua, a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative.	—	—	0.50	La tassa si applica giusta le norme dell'art. 41 della legge.
		Risoluzione gratuita di tali contratti	8 —	—	—	
		(*Art.* 45, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	47	Locazione a soccida, qualunque ne sia la specie	—	—	0.50	La tassa si applica giusta l'ultimo alinea dell'art. 41 della legge.
		(*Art.* 38, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	48	Convenzioni per pascolo o per alimento di animali	—	—	0.50	La tassa è riscossa sul prezzo accumulato degli anni per cui deve durare la convenzione, e qualora la durata sia indeterminata si applica sul cumulo di nove anni.
		(*Art.* 46, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	49	Noleggio di navi	—	—	0.50	La tassa si applica sul nolo convenuto o cumulato a norma delle disposizioni dello articolo 41 della legge coll'aggiunta dei maggiori correspettivi.
		(*Art.* 48, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	50	Contratti per riscossione di dazi, diritti e rendite mediante aggio o premio; cessioni e risoluzioni di tali contratti con correspettivo	—	—	2 —	La tassa si applica con le stesse norme fissate dall'articolo 41 della legge sullo ammontare del premio cumulato in ragione della durata della convenzione sui maggiori corrispettivi pattuiti.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE			NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
			Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	
Locazioni di cose e di opere, cottimi ed appalti		Per la risoluzione graduita . . .	8 —	—	—	
		(Art. 47 tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897 n. 217)				
	51	Contratti per riscossione di dazi, diritti e rendite in somma determinata *(a forfait)*; e relative cessioni e risoluzioni con corrispettivo	—	—	0.50	La tassa si applica alla somma promessa dall'assuntore colle norme segnate dall'articolo 41 della legge.
		Risoluzione gratuita di tali contratti	4.00	—	—	
		(Art. 49 e 50, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217).				
	52	Appalti e altri simili contratti per costruzioni, riparazioni, manutenzioni e trasporti, per somministrazioni o approvvigionamenti e per ogni altro oggetto valutabile; cessioni e risoluzioni di essi contratti con corrispettivo	—	—	2 —	La tassa si applica a norma delle disposizioni dell'art. 41 della legge.
		Risoluzione gratuita di tali contratti	8 —	—	—	
		(Art. 8 legge 13 giugno 1910, n. 306).				
	53	Appalti per costruzione di navi; cessioni e risoluzioni di tali contratti con correspettivo	—	—	0.50	
		Risoluzione gratuita di tali contratti	4 —	—	—	
		(Art. 51, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217 e art. 14 del decreto luogotenenz. 12 ottobre 1915, n. 1510).				
Fideiussioni, garanzie in genere e assicurazioni.	54	Cauzioni, mallevadorie, fideiussioni, anche solidali, di somme e valori prestate da una o più persone cumulativamente per una terza persona; costituzioni di pegno o di ipoteca e promesse d'indennità del pari per terzi . .	—	4	—	La tassa si applica giusta le norme stabilite dall'art. 40 della legge.
		(Art. 53, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217).				
	55	Atti di cauzione o di sottomissione prestat. dall'obbligato principale quando sono imposti dalle leggi civili e commerciali per l'esercizio di un diritto o di un mandato o per una gestione nei limiti determinati dalle leggi stesse; e gli stessi atti richiesti dalle leggi e dai regolamenti per l'esercizio industrie e commerci	13	—	—	

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE			NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
			Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	
		(Art. 54, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 211).				
Fideiussioni [illegible]ran-[illegible]ere e zie in [illegible]oni. assicu[illegible]	56	Cauzioni o mallevadorie prestate per l'esercizio d'impieghi dello Stato, delle provincie, dei comuni o degli istituti di carità, e di beneficenza, come pure per l'esercizio del notariato o di altre professioni soggette a cauzione nell'interesse pubblico	8 —	—	—	
		(Art. 55, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217 e art. 13, legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C).				
	57	Costituzioni e surrogazioni di ipoteca o pegno in garanzia di obbligazioni anteriormente contratte dallo stesso costituente o surrogante con atto stato già sottoposto a tassa proporzionale di registro	13 —	—	—	
		(Art. 8, legge 13 giugno 1910 n. 306).				
	58	Costituzioni di pegno su navi a garanzia di prestiti a cambio marittimo stipulate con atto separato dal contratto di prestito.	4 —	—	—	
		(Art. 13, legge 23 gennaio 1902, n. 25, alleg. C.).				
	59	Costituzione d'ipoteca o pegno o deposito cauzionale in garanzia di operazioni bancarie o di cambiali o altri effetti di commercio soggetti a tassa graduale di bollo:				
		sulle prime L. 1000	—	4 —	—	
		per ogni L. 1000 di più . . .	—	5.90	—	
		(Art. 56, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217).				
Liberazioni, estinzioni di obbligazioni o di garanzie e dichiarazioni di discarichi.	60	Quietanze, rimborsi, affrancazioni o riscatti o risoluzioni di rendite o di simili prestazioni, e qualunque altro atto di liberazione per somme o valori mobiliari	—	—	0.50	La tassa si applica a norma dell'articolo 44 della legge. Quanto alle risoluzioni, affrancazioni e riscatti delle rendite e prestazioni enfiteutiche e delle rendite fondiarie con la contemporanea retrocessione del fondo, si applicano rispettivamente le tasse stabilite agli art. 1, 16 e 17 della tariffa. Anche le quietanze relative a mutui o sovvenzioni che dalle casse di risparmio società ed istituti di credito siano stati fatti senza deposito o pegno di merci titoli o valori, ovvero con costituzione d'ipoteca, soggiacciono a questa tassa.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Liberazioni, estinzioni di obbligazioni e di garanzie e dichiarazioni di discarichi.	61	*(Art. 8, legge 13 giugno 1910 n. 306).*				
		Quietanze rilasciate separatamente dai cotratti di compravendita o altro trasferimento a titolo oneroso di navi italiane tra italiani.	—	—	0.30	
		Quietanze di prestiti a cambio marittimo.	4 —	—	—	
		Art. 57., tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217).				
	62	Atti di compensazione di debiti .	—	—	0.50	La tassa si applica sull'ammontare del debito maggiore che rimane estinto.
		(Art. 59, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217)				
	63	Processi verbali di offerta reale, redatti da notari a norma dell'art. 903 del codice di procedura civile	4 —	—	—	
		(Art. 60, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217).				
	64	Transazioni pure e semplici . .	20 —	—	—	Qualora le transazioni contengano novazioni di diritti o altri negozi giuridici si applica l'art. 45 della legge.
		Art. 61, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217).				
	65	Consensi puri e semplici per cancellazione, riduzione e restrizione di iscrizioni ipotecarie e rinunzie al diritto o al grado o alla priorità della ipoteca . . .	13	—	—	Qnando nell'atto di consenso non si dichiari che l'obbligazione continua ad esistere invece della tassa fissa è dovuta la tassa proporzionale di liberazione sull'ammontare della somma iscritta, tranne che la estinzione della obbligazione non sia giustificata con l'indicazione dell'atto di liberazione e la menzione della seguita registrazione. Non è dovuta la tassa proporzionale di liberazione qualora si tratti di iscrizione per crediti condizionali od eventuali per i quali non si sia verificata la condizione o l'evento.
		(Art. 62, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217.)				
	66	Consensi per cancellazione, riduzione o restrizione di ipoteche iscitte sopra immobili o sopra titoli del debito pubblico relativamente a cauzioni o fideiussioni prestate per esercizio di impiego dello Stato, delle provincie, dei comuni o degli istituti di carità o di beneficenza come pure per l'esercizio del notariato o di altre professioni soggette a cauzione nell'interesse pubblico	8	—	—	

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 100 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
		(Art. 63, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217.)				
Liberazioni, estinzioni di obbligazioni e di garanzie e dichiarazioni di discarichi.	67	Atti di semplice discarico non aventi il carattere di quietanza, e liberazioni estragiudiziali, parimenti pure e semplici, dietro resa di conti per tutela, curatela od altra amministrazione qualunque.	8	—	—	
		(Art. 64, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217.)				
	68	Atti di discarico in dipendenza di restituzione di somme o valori depositati presso pubblici ufficiali.	8	—	—	
		(Art. 65, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217.)				
	69	Consegne e tradizioni pure e semplici di legati riguardanti esclusivamente oggetti che risultino esistenti nell'asse ereditario.	8	—	—	Se il legato è di somma o di denaro è dovuta la tassa proporzionale di quietanza.
		(Art. 66, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217 e art. 8, legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C.)				
Costituzioni di dote e di patrimonio ecclesiastico.	70	Costituzione di dote fatta dalla sposa con beni propri:				
		a) quando la proprietà dei beni della sposa venga dimostrata con precedenti titoli di trasmissione che abbiano pagata la relativa tassa di registro.	—	4	—	
		b) quando non sia dimostrata la provenienza dei beni in base a titoli anteriori o questi non abbiano pagata la relativa tassa di registro	—	—	—	Si applica la metà della tassa progressiva stabilita dall'art. *1* della III parte (tariffa per le donazioni).
	71	Convenzioni matrimoniali e promesse sponsalizie, senza costituzione di dote o altre stipulazioni soggette a tassa	8	—	—	Per le altre tasse a cui può dar luogo un contratto matrimoniale, si osservano le norme stabilite dall'art. 4 della legge.
		(Art. 67, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217.)				
	72	Costituzioni di patrimonio ecclesiastico con beni propri delle persone nel cui interesse sono fatte	40	—	—	Se il patrimonio è costituito da altre persone, è dovuta la tassa progressiva stabilita per le donazioni nella parte terza della tariffa. Se è costituito in parte dall'interessato e in parte da altre persone sono applicabili la tassa fissa e quella progressiva.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
		(Art. 18 e 19, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217.)				
Adozioni, riconoscimenti di figli ed emancipazioni.	73	Adozioni :				
		a) se riguardano trovatelli . .	4	—	—	È dovuta una tassa per ogni adottato, anche se l'adozione sia fatta dai due coniugi congiuntamente.
		b) in ogni altro caso	200	—	—	
		(Art. 70, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217).				
	74	Atti di riconoscimento di figli naturali, tanto se avvenga nel contratto di matrimonio, quanto per atto separato	4	—	—	La tassa è dovuta per ciascun figlio riconosciuto.
		(Art. 71, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217).				
	75	Emancipazioni	40	—	—	La tassa è dovuta per ciascun emancipato. Ove con l'atto di emancipazione siano stipulati assegnamenti, donazioni o altre convenzioni, sono inoltre dovute le tasse stabilite secondo la natura di ciascuna stipulazione.
		(Art. 72, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897 n. 217).				
Testamenti e liberalità per causa di morte.	76	Atti di ultima volontà e loro revoche; verbali di restituzione di tali atti	20	—	—	La tassa è riscossa indipendentemente da quella dell'art. 40 della tariffa, dovuta sull'atto di deposito del testamento olografo o sull'atto di ricevimento del testamento segreto.
		(Art. 73, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217.)				
	77	Atti di apertura di testamenti segreti	13	—	—	
		(Art. 74, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217).				
	78	Atti di liberalità tra vivi che contengono disposizioni esclusivamente subordinate alla eventualità della sopravvivenza	20	—	—	La tassa di trasferimento è dovuta al verificarsi della eventualità della sopravvivenza, giusta gli art. 13, 79 e 85 della legge.
		(Art. 75, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217).				
Atti vincolati a condizione sospensiva.	79	Atti soggetti a condizione sospensiva e indipendente dalla volontà delle parti	13	—	—	
		(Art. 76, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217).				
Inventari	80	Inventari, ricognizioni o descrizioni dello stato delle cose locate:				
		per ogni giorno impiegato nella redazione dell'atto . . .	13	—	—	Il giorno incominciato si ha per compiuto.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
		(*Art. 77, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217 e art. 8, legge 23 aprile 1911, n. 509*).				
Società	81	**Costituzioni e fusioni di società di qualunque specie e di associazioni in partecipazione:**				
		a) con conferimento di denaro o di beni mobili di qualsiasi specie, compresi i contratti di locazione di cose o d'opere	—	—	0. 40	**La tassa si applica sul valore dei beni conferiti in società.**
		b) con conferimento di beni immobili, compresi gli stabilimenti industriali	—	—	(1) 2.70	**Per gli atti costitutivi delle società straniere le tasse di cui alle lettere a) e b) si applicano limitatamente all'importo del capitale destinato alle operazioni nel Regno o effettivamente impiegato in quanto l'impiego superi la somma del capitale destinato.**
		(*Art. 8, legge 23 aprile 1911, n. 509*).				
	82	**Atti con cui una società cooperativa cessa di essere tale e continua ad esistere come società commerciale in una delle forme previste dall'art. 76 del codice di commercio**	**Le stesse tasse di cui nell'articolo precedente.**			
		(*Art. 8, legge 23 aprile 1911, n. 509*).				
	83	**Trasformazioni di società da una in altra delle specie indicate all'art. 76 del codice di commercio, compresa la trasformazione delle accomandite semplici in accomandite per azioni e delle società civili in società per azioni**	—	1.60	—	**La tassa si applica su tutto il patrimonio sociale.**
		(*Art. 78, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217*).				
	84	**Ammissione di un nuovo socio, se conferisca la sola opera o industria**	20	—	—	
		(*Art. 8, legge 23 aprile 1911, n. 509*)				
	85	**Aumento di capitale in società già costituite**	**Le stesse tasse indicate all'art. 81.**			
		(*Art. 78, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217*).				
	86	**Dichiarazione di proroga del termine della società o modificazioni di statuto della società tra gli stessi soci**	40 —	—	—	**La tassa fissa è applicabile anche alle proroghe dei termini della società per azioni e alle modificazioni degli statuti di tali società quando non vi è aumento di capitale.**

(1) Compresa la tassa di trascrizione.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
		(*Art.* 79, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
Società	87	Atti di scioglimento delle società e dichiarazioni di recesso totale o parziale dalle medesime . . .	40 —	—	—	Quando si tratti di scioglimento di una società di fatto che debba essere seguito da liquidazione è dovuta anche la tassa di costituzione della società.
		(*Art.* 8, *legge* 23 *aprile* 1911, *n.* 509).				
	88	Assegnazioni ai soci, in seguito a scioglimento e liquidazione delle società:				
		1° di beni immobili agli azionisti di società anonime o in accomandita per azioni	—	—	(1) 6.60	In caso di assegnazioni superiori alla quota di diritto si applica l'art. 36 della legge.
		2° di beni immobili in conto o a saldo di quote sociali nelle altre specie di società:				
		a) quando l'assegnazione avviene a favore di persona diversa da chi conferì l'immobile nella società, anche se questo sia stato migliorato o trasformato dalla società	—	—	(1) 6.60	In caso di assegnazioni superiori alla quota di diritto si applica l'art. 36 della legge.
		b) quando l'assegnazione avviene a favore del conferente, o si tratti di assegnazione di beni immobili acquistati o costruiti dalla società	—	(1) 11.20	—	
		3° di beni mobili di qualsiasi natura e valore	—	4 —	—	
		(*Art.* 80, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n*, 217, *e art.* 14, *n.* 3, *regio decreto* 12 *ottobre* 1915. *n.* 1910).				
Divisioni	89	Divisioni di beni di qualunque specie tra eredi o altri comproprietari	—	4 —	—	La tassa graduale si applica alle assegnazioni corrispondenti alla quota di diritto. Nel caso di conguaglio o di assegnazioni superiori alla quota di diritto debbono osservarsi le disposizioni degli articoli 35 e 36 della legge.
		(*Art.* 81, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	90	Divisioni di affitto, impresa o appalto fra i partecipanti indicati nei relativi contratti e qualunque altra divisione di godimento di beni immobili (uso, usufrutto e abitazione)	13 —	—	—	In caso di assegnazione superiore alla quota di diritto è applicabile al conguaglio la tassa proporzionale secondo la misura stabilita per il contratto cui si riferisce la divisione.

(1) Compresa la tassa di trascrizione.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE			NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
			Fissa	Graduale per ogni 100 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	
		(*Art. 82, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217*).				
Mandati e dichiarazioni di mandato.	91	Mandati o procure senza corrispettivo; loro revoche e rinunzie dopo la accettazione	13 —	—	—	Sono dovute altrettante tasse quanti sono i costituenti o i revocanti che non siano soci, coeredi o comproprietari delle cose alle quali il mandato si riferisce. Sono pure dovute altrettante tasse quanti sono i procuratori costituiti, revocati o rinunzianti quando questi abbiano facoltà di agire separatamente gli uni dagli altri.
		(*Art. 83, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217*).				
	92	Mandati o procure con retribuzione a favore del mandatario:				
		a) se la retribuzione consiste in un'annua somma e il mandato deve durare più di dieci anni o per tempo indeterminato	—	—	3 —	La tassa si applica secondo le norme stabilite dagli articoli 18 e 19 della legge relativamente alle costituzioni delle rendite vitalizie ed avuto riguardo alla età del più giovane tra i contraenti.
		b) in ogni altro caso	—	—	0.50	La tassa si applica sull'ammontare complessivo della retribuzione convenuta, e non può mai essere minore della tassa fissa stabilita col precedente art. 91.
		(*Art. 84, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217*).				
	93	Dichiarazione pura e semplice di avere stipulato un contratto a nome e nell'interesse di terze persone, ove sia fatta con atto separato, entro tre giorni dalla data del contratto cui la dichiarazione si riferisce, anche se il contratto sia sottoposto a condizione sospensiva, od approvazione od omologazione	20 —	—	—	Debbono inoltre eseguirsi le norme stabilite dall'art. 43 della legge.
		(*Art. 85, tariffa annessa alla legge 20 maggio 1897, n. 217*).				
Ratifiche e conferme.	94	Ratifiche pure e semplici di atti e contratti precedenti	13 —	—	—	Sono dovute altrettante tasse: 1. Quanti sono i ratificanti che non abbiano negli atti ratificati comunione di interessi o solidarietà tra di loro; 2. Quante sono le persone a favore delle quali è fatta la ratifica, semprechè non esista fra di loro comunione

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
		(*Art.* 86, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				o solidarietà di interessi rispetto agli atti ratificati. Una sola tassa è dovuta qualunque sia il numero degli atti ratificati, quando questi siano tutti stipulati dal ratificante o da altri in suo nome, a favore di una sola persona. Devono inoltre seguirsi nei casi previsti dall'art. 48 della legge le norme ivi determinate.
Ratifiche e conferme.	95	Recognizione dei titoli di rendite censuarie o enfiteutiche i cui contratti siano stati assoggettati alle tasse vigenti al giorno della loro stipulazione	13 —	—	—	Se i contratti, di cui si rinnova il titolo o si fa la ricognizione non siano stati sottoposti alla tassa che era dovuta al giorno della loro stipulazione, sono applicabili le tasse stabilite dalla tariffa, secondo la rispettiva natura del contratto a cui si riferisce la rinnovazione o ricognizione.
		Rinnovazione dei detti titoli di rendite censuarie o enfiteutiche:				
		fino a L. 1000	—	4 —	—	
		per ogni L. 1000 in più	—	2 —	—	
		(*Art.* 87, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	96	Rinnovazione di atti per causa di nullità o per altro motivo senza alcun cambiamento o aggiunta agli oggetti delle convenzioni e ai loro prezzi o valori	13 —	—	—	
		(*Art.* 88, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	97	Processi verbali di aggiudicazione di immobili e di appalti quando è ammesso rincaro o nuovo esperimento d'asta	13 —	—	—	
	98	Stipulazione o riduzione in atto formale di contratti già registrati per vendite ai pubblici incanti di beni mobili od immobili e per liberazioni o deliberamenti pure ai pubblici incanti di locazioni di cose o di opere.	13 —	—	—	Ove siano stipulate aggiunte di corrispettivi o convenzioni nuove e distinte da quelle del precedente contratto, debbono inoltre applicarsi le relative tasse.
		(*Art.* 89, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	99	Acquiescenze o adesioni pure e semplici quando non siano fatte in giudizio	8 —	—	—	
		(*Art.* 90, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
Risoluzioni	100	Risoluzioni pure e semplici fatte con atti autentici, nel giorno successivo a quello della stipulazione degli atti che si risolvono	13 —	—	—	Sono da osservarsi le norme stabilite dall'art. 49 della legge.

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
		(*Art.* 91, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
Risoluzioni	101	Risoluzioni che hanno luogo per l'avveramento della condizione risolutiva espressa nell'atto che si risolve e non dipendente dalla volontà delle parti contraenti .	13 —	—	—	
		(*Art.* 92, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217, *art.* 7 *legge* 23 *gennaio* 1902, *n.* 25, *allegato* C *e art.* 7 *decreto luogotenenziale* 21 *aprile* 1918, *n.* 629).				
Rinunzie	102	Rinunzia pura e semplice ad eredità o legati, fatta per atto notarile, per scrittura privata o per dichiarazione dinanzi al cancelliere	13 —	—	—	La tassa fissa è dovuta per ciascun rinunziante e per ciascun legato a cui si rinunzia.
		(*Art.* 93 *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	103	Rinunzia pura e semplice alle prescrizioni già compiute.	13 —	—	—	
		(*Art.* 94, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217),				
Compromessi e nomine di arbitri e periti.	104	Compromessi che non contengono alcun obbligo di somme o valore e nomine di arbitri o periti fatte per atto stragiudiziale	13 —	—	—	
		(*Art.* 101, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
Donazioni non accettate.	105	Atti di donazione non accompagnate da accettazione	40 —	—	—	La tassa progressiva si applica sull'atto di accettazione o quando risulti che l'accettazione abbia avuto luogo di fatto. Quando però la tassa fissa sia superiore a quella progressiva, si riscuote questa ultima, ed in tale caso l'atto di accettazione è soggetto alla tassa fissa di cui all'articolo 111 della tariffa.
		(*Art.* 102, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
Comodati	106	Contratti di comodato di cosa mobile	13 —	—	—	
		(*Art.* 103, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
Concessioni a titolo precario e senza correspettivo.	107	Concessioni a titolo precario e senza correspettivo di uso personale sopra immobili, quando non vi si aggiunga il godimento di rendite o di abitazioni	40 —	—	—	
		(*Art.* 154 *della legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217, *e art.* 104 *della tariffa annessa*).				
Negoziazione di titoli.	108	Atti pubblici o scritture private per la negoziazione di azioni ed obbligazioni soggette alla tassa annuale di negoziazione, o di a-				

CATEGORIA degli atti e contratti secondo il loro contenuto	Articolo della tariffa	INDICAZIONE degli atti, contratti e trasferimenti	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
Negoziazione di titoli.		zioni ed obbligazioni di società estere soggette alla tassa annuale sul capitale, quando il prezzo sia pagato nell'atto stesso dall'acquirente o con denaro o con titoli soggetti alle tasse annuali anzidette	4 —	—	—	
		(*Art.* 104, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1917, *n.* 217).				
Duplicati di originali di atti privati.	109	Ogni duplicato, presentato volontariamente, degli originali degli atti in forma privata già sottoposti al registro, quando la tassa sul primo originale:				
		non sia inferiore a L. 10 . . .	4 —	—	—	
		sia inferiore a L. 10	2 —	—	—	
		(*Art.* 105, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1917, *n.* 217).				
Autenticazioni di firme.	110	Autentificazioni fatte dai notari delle firme apposte alle scritture private giusta l'art. 1323 del codice civile:				
		se una sola è la firma autenticata	4 —	—	—	Queste tasse sono riscosse contemporaneamente alla registrazione delle scritture private e sono dovute indipendentemente dalle tasse stabilite negli articoli precedenti della tariffa.
		se sono autenticate le firme:				
		per la prima	4 —	—	—	
		per ognuna delle altre	2 —	—	—	Sono eccettuate dalla tassa le autenticazioni relative agli atti di cui all'art. 148 della legge. Per il pagamento della tassa non si computano le firme dei testimoni.
		(*Art.* 104, *tariffa, annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217 *e art.* 13 *legge* 23 *aprile* 1911, *n.* 509).				
Atti non indicati specificamente nella tariffa.	111	Atti notarili e atti per scrittura privata autenticata, che non siano specificamente nominati nella presente tariffa e non siano compresi nelle esenzioni	4 —	—	—	
	112	Atti civili e stragiudiziali formati nello Stato, atti provenienti dall'estero e documenti di ogni pecie non specificamente nominati nella tariffa e non compresi nelle esenzioni, quando si inseriscano in atti pubblici, o privati soggetti a registrazione	4 —	—	—	Per gli atti e documenti non soggetti a registrazione in termine fisso che debbano prodursi in giudizio o inserirsi negli atti delle cancellerie giudiziarie, veggansi le parti 3ª e 4ª della tariffa generale annessa alla legge sul bollo.
		(*Art.* 104, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
	113	Atti e documenti di ogni specie che sebbene non siano soggetti a registrazione o siano da essa esenti e si presentino volontariamente alla registrazione	4 —	—	—	

Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione dell tasse
	(*Art*, 130, *tariffa anessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
114	Sentenze che definiscono il merito della causa o le controversie insorte nel procedimenti esecutivi non indicate negli articoli successivi della tariffa e pronunziate dai pretori, dai tribunali e dalle corti d'appello nella materia contenziosa, civile o commerciale:				
	a) quando la sentenza non contiene condanne relative ad oggetti valutabili o dichiarazioni di diritto o altre disposizioni soggette a tasse graduale:				
	se di pretore	8 —	—	—	
	se di tribunale	29 —	—	—	
	se di corte d'appello	55 —	—	—	
	b) quando la sentenza contiene condanne di somme o valori, o soggiace altrimente a tassa graduale, a norma delle disposizioni dell'art. 62 della legge	—	4 —	—	La tassa si applica sull'ammontare della condanna in capitale ed interessi o sul valore della cosa di cui sia stato ordinato il rilascio e l'attribuzione a normà dell'art. 59 della legge. La tassa così liquidata non può in nessun caso essere minore della tassa fissa dovuta a norma della lettera *a*).
	(*Art.* 129, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
115	Sentenze che pronunziano condanne di somme o valori sopra convenzioni non scritte o per le quali non siano enunciati nella sentenza titoli registrati:				
	sulla condanna o dichiarazioni del credito	—	4 —	—	La tassa si applica sull'ammontare della condanna in capitale e interessi, e non può mai essere minore della tassa fissa di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente.
	sulla convenzione	Le stesse tasse stabilite nella prima e terza parte della tariffa, secondo la natura della convenzione.			
	(*Art.* 123, *tariffa annessa dlla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
116	Sentenze che dichiarano o revocano la interdizione o la riabilitazione:				
	se di tribunale	29 —	—	—	
	se di corte d'appello	55 —	—	—	
	(*Art.* 124, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
117	Sentenze di separazione dei coniugi:				
	se di tribunale	29 —	—	—	
	se di corte d'appello	55 —	—	—	

Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
	(*Art.* 127, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217.				
118	Sentenze di separazione della dote dai beni del marito:				
	se di tribunale	29 —	—	—	
	se di corte d'appello	55 —	—	—	
	(*Art.* 128, *tariffa annessa alla legge* 25 *maggio* 1897, *n.* 217).				
119	Sentenze di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede:				
	se di pretore	8 —	—	—	
	se di tribunale	29 —	—	—	
	se di corte d'appello	55 —	—	—	
	(*Art.* 116, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
120	Sentenze di vendita nei giudizi di espropriazione ed altre sentenze portanti aggiudicazioni o trasmissioni a titolo oneroso della proprietà, dell'usufrutto, uso o godimento di beni mobili od immobili o di altro diritto reale, di rendite, crediti, ed azioni, pronunziate da pretori, tribunali o da corti d'appello, nella materia civile o commerciale; sentenze dei regi consoli all'estero, di cui nell'art. 74 della legge	Le stesse tasse fissate rispettivamente nella prima parte della tariffa.			
	(*Art.* 116, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
121	Atti e convenzioni giudiziarie della natura di quelle specificamente designate nella parte prima della tariffa per una tassa fissa, proporzionale o graduale e non comprese nelle esenzioni nè altrimenti indicate in questa parte della tariffa.	Le stesse tasse fissate rispettivamente nella prima parte della tariffa.			
	(*Art.* 7 *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
122	Vendita giudiziaria di immobili ai pubblici incanti promossa da qualunque dei creditori ipotecari del venditore, o da qualunque dei relativi fideiussori nei modi e termini stabiliti dall'art. 2045 del codice civile	Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate.			La tassa si applica sulla eccedenze del prezzo pattuito per le vendita anteriori.
	(*Art.* 6, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
123	Aggiudicazione a norma degli articoli 643 e 644 del codice di procedura civile, di cose pignorate:				

Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
	a) se le cose pignorate consistono in beni mobili o in rendite.	—	—	4 —	La tassa si applica sul valore dei mobili pignorati risultante dalla stima o sul capitale e sugli interessi che risultano decorsi sul credito aggiudicato.
	b) se consistono in crediti	—	—	1. 30	
	(*Art.* 25, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
124	Rivendita di beni immobili ai pubblici incanti a norma dell'art. 689 del codice di procedura civile:				
	a) quando non vi sia aumento del prezzo delle vendite anteriori e la rivendita sia eseguita nel termine stabilito dall'art. 694 dello stesso codice	20 —	—	—	
	b) se vi fu aumento di prezzo e la vendita è fatta entro il termine	—	—	—	La tassa si applica sulla eccedenza del prezzo pattuito per la vendita anteriore nella diversa misura indicata all'art. 1, lett. *a*, *b*, *c*.
		Le stesse tasse di cui all'art. 1 secondo le ipotesi ivi indicate.			
	c) in ogni caso se fu fatta fuori termine	—	—	—	La tassa si applica sullo intiero prezzo
	(*Art.* 126, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
125	Sentenze di omologazione dello stato di graduazione nei relativi giudizi ed in quelli di purgazione.	29 —	—	—	
	Per ciascun creditore collocato nello stato di graduazione	6 —	—	—	La tassa contro indicata è dovuta in aggiunta a quella sulla sentenza di omologazione!
	(*Art.* 126, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
126	Sentenze di omologazione di concordati nei giudizi di fallimento	29 —	—	—	Questa tassa è dovuta indipendentemente da quella stabilita per il concordato dall'art. 32 della tariffa.
	(*Art* 131, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
127	Sentenze delle corti di cassazione:				
	se preparatorie	55 —	—	—	
	se definitive.	110 —	—	—	
	(*Art* 133, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
128	Sentenze arbitrali:				
	a) quando la sentenza non contiene condanne relative ad oggetti valutabili o dichiarazioni di diritto o altre disposizioni soggette a tassa graduale	29 —	—	—	
	b) quando la sentenza contiene condanna di somme o valori, o soggiace altri-				

Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE			NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
		Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	
	menti a tassa graduale, a norma dell'art. 59 della legge	—	6 —	—	La tassa graduale si applica sull'ammontare della condanna in capitale ed interessi o sul valore delle cose di cui o per condanna sia stato ordinato il rilascio e l'attribuzione ad altre persone o per dichiarazione di diritto si induca uguale rilascio ed attribuzione; e non può mai essere minore della tassa fissa stabilita da quest'articolo; salva, ove occorra, la percezione della tassa proporzionale, e ferma in ogni caso la disposizione dell'art. 64 della legge se la sentenza si appoggiasse a convenzioni non ridotte in iscritto, o per le quali non siansi enunciati titoli registrati.
	Sul decreto di esecutorietà nei casi *a*) e *b*)	8 —	—	—	
	(*Art* 132, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217, *e legge* 2 *luglio* 1903, *n.* 259).				
129	**Verbali di conciliazione che hanno per oggetto un valore superioce a L. 100 ovvero un valore indeterminato**	Le stesse tasse stabilite nella parte prima della presente tariffa secondo la natura della convenzione.			I verbali aventi per oggetto un valore non superiore a lire 100 sono esenti da registrazione.
	(*Art.* 130, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
130	**Decreti di esecutorietà delle sentenze dei tribunali esteri**:				
	a) quando la sentenza non contiene condanne relative ad oggetti valutabili o dichiarazioni di diritto o altre disposizioni soggette a tassa graduale:				
	se di pretore	8 —	—	—	
	se di tribunale	29 —	—	—	
	se di corte di appello	55 —	—	—	
	b) quando la sentenza contiene condanna di somme o valori, o soggiace altrimente a tassa graduale.	—	4	—	La tassa si applica sull'ammontare della condanna in capitale ed interessi o sul valore della cosa di cui sia stato ordinato il rilascio e l'attribuzione. La tassa così liquidata non può in nessun caso essere minore della tassa fissa dovuta a norma della lettera *a*). Sul decreto o provvedimento di esecutorietà non è dovuta tassa speciale oltre quella sulla sentenza resa esecutoria.
	(*Art.* 117. *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
131	**Processi verbali di apposizione dei sigilli per parte dei pretori**	4 —	—	—	

Articolo della tariffa	INDICAZIONE DEGLI ATTI	TASSE DOVUTE Fissa	Graduale per ogni 1000 lire	Proporzionale per ogni 100 lire	NORME SPECIALI per la liquidazione e riscossione delle tasse
	(*Art.* 118, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n*, 217).				
132	**Processi verbali di rimozione dei sigilli a cui si procede dai cancellieri delle preture quando non occorra inventario . . . .**	4 —	—	—	**Quando occorre inventario non è dovuta alcuna tassa particolare per il processo verbale di rimozione dei sigilli.**
	(*Art.* 119, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
133	**Processi verbali di offerte reali o di deposito redatti dai cancellieri delle preture**	4 —	—	—	
	(*Art.* 125, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
134	**Processi verbali di separazione volontaria dei coniugi . . . .**	20 —	—	—	**La tassa è dovuta soltanto dopo la omologazione del tribunale.**
	(*Art* 120 *e* 121, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
135	**Atti di adozione ricevuti dai cancellieri delle corti d'appello:**				
	a) **se riguardano trovatelli . . . . . .**	4 —	—	—	**E' dovuta una tassa per ogni adottato anche se l'adozione sia fatta dai due coniugi congiuntamente.**
	b) **in ogni altro caso . . . .**	200 —	—	—	
	(*Art.* 122, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
136	**Emancipazione mediante dichiarazione fatta dal genitore davanti al pretore o per deliberazione del consiglio di famiglia . .**	40 —	—	—	**E' dovuta una tassa fissa per ciascun emancipato**
	(*Art.* 134, *tariffa annessa alla legge* 20 *maggio* 1897, *n.* 217).				
137	**Atti di ufficiali giudiziari ed uscieri:**				
	a) **per la vendita o l'aggiudicazione di mobili e di rendite . . . .**	—	—	4 —	**La tassa proporzionale si applica al valore delle cose o all'ammontare dei crediti aggiudicati o al capitale delle rendite ed alle annualità decorse.**
	b) **per l'aggiudicazione di crediti . . .**	—	—	1.30	

Visto, d'ordine di Sua Maestà;

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze

SOLERI

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di cavalleria.

Tenenti.

Con R. decreto del 22 dicembre 1921:

Iannuzzi Emanuele, tenente, in aspettativa per riduzione di quadri richiamato, a sua domanda, in servizio effettivo dal 1° gennaio 1922.

Cinelli Francesco, tenente, in aspettativa per infermità temporane non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 15 dicembre 1921.

I seguenti tenenti sono collocati a loro domanda, in aspettativa per motivi speciali:

Callaini Luciano — Planeta nobile dei baroni di Santa Cecilia Vito.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Maggiori.

Con R. decreto del 22 dicembre 1921:

De Virgilis cav. Alessandro, maggiore in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è commutata per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Capitani.

Con R. decreto del 18 dicembre 1921:

Pisciotta Luigi, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 3 settembre 1921.

MINISTERO DEL TESORO

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180.000.000

	Situazione	
	al 20 febbraio 1922	al 28 febbraio 1922
Cassa (Specie metalliche)	931.797.000	932.559.000
Portafoglio su piazze italiane	4.409.152.000	4.403.358.000
Anticipazioni	3.459.463.000	3.646.797.000
Fondi sull'estero (Portafoglio e c/c)	692.569.000	641.834.000
Circolazione	14.065.185 000	14.098.217.000
Debiti a vista	1.046.244.000	1.035.476.000
Depositi in C/ C/ fruttifero	1.094.326.000	910.419.000
Rapporto della riserva alla circolazione	20.49 0/0	19.79 0/0

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Su proposta del direttore generale dell'agricoltura;

DECRETA:

Art. 1.

È istituita una borsa all'estero di L. 16.000, per il perfezionamento in economia politica agraria, da conferirsi a laureati delle Regie scuole superiori di agricoltura, del Regio Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri », in Firenze, dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e sociali, dell'Università « Bocconi » di Milano ed ai laureati in giurisprudenza delle Università del Regno.

Art. 2

Il godimento della borsa è della durata di 12 mesi continui, da trascorrersi interamente all'estero.

Il Ministero per l'agricoltura determinerà i luoghi dove il vincitore della Borsa dovrà recarsi e, se del caso, la durata dei relativi soggiorni.

Il titolare dovrà raggiungere la destinazione entro il termine che sarà fissato dal Ministero, e l'arbitrario abbandono della residenza avrà per conseguenza la sospensione dei pagamenti borsuali.

Il titolare sarà tenuto a riferire al Ministero, in apposita relazione, sugli studi compiuti durante il periodo di godimento della borsa e sull'argomento che il Ministero crederà di indicargli.

La borsa, nel cui ammontare sono comprese le spese per viaggi ed escursioni, verrà pagata a rate bimestrali.

Art. 3.

La borsa sarà assegnata dal Ministero per l'agricoltura, su proposta motivata di una speciale Commissione da esso nominata.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, stese su carta da bollo di L. 2,30, dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura) entro il 15 maggio 1922, ed essere corredate dei seguenti documenti e titoli:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 35° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

d) certificato del casellario giudiziale;

e) certificato di sana costituzione fisica;

f) attestato di avere adempiuto all'obbligo della leva militare;

g) laurea, secondo quanto è indicato all'art. 1° del presente decreto, accompagnata dalle classificazioni riportate negli esami speciali ed in quelli di laurea;

h) titoli tecnici e scientifici, atti a dimostrare le speciali attitudini del concorrente negli studi in cui intende perfezionarsi;

i) certificati dei posti occupati dopo conseguita la laurea.

Nella domanda sarà, inoltre, fatta una esplicita dichiarazione del concorrente, di assoggettarsi alle condizioni prescritte dal presente bando ed alle istruzioni che saranno impartite dal Ministero.

I documenti sopra indicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione della competente autorità; quelli di cui alle lettere *b), c), d)* ed *e)*, dovranno inoltre essere di data non anteriore al 31 gennaio 1922.

Non sarà tenuto conto delle domande di ammissione al concorso, che dovessero venire dopo il giorno stabilito, anche se

presentate in tempo utile alle autorità scolastiche ed agli uffici postali e ferroviari.

Non si ammettono riferimenti a documenti o titoli che fossero stati presentati dal concorrente ad altre Amministrazioni, per altri concorsi.

A parità di ogni altro merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure che siano insigniti di decorazioni al valore militare ed, infine, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Art. 5.

Alla spesa occorrente per la borsa di perfezionamento, di cui trattasi, sarà provveduta coi fondi stanziati sui capitoli corrispondenti al capitolo 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura del corrente esercizio, e per gli esercizi 1922-923, 1923-24.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 16 febbraio 1922.

Il ministro
MAURI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Su proposta del direttore generale dell'agricoltura;

DECRETA:

Art. 1.

Sono istituite tre borse di perfezionamento di L. 8000 di cui:

a) una per il perfezionament in economia rurale (ed in particolare di consulenza tecnica, in tema di ordinamento dell'azienda agraria) da conferirsi a laureati in scienze agrarie;

b) una per il perfezionamento in chimica agraria (ed in special modo nella microbiologia dei terreni) ed in caseificio, da conferirsi a laureati in scienze agrarie od in chimica;

c) una per il perfezionamento negli studi di genetica vegetale, da conferirsi a laureati in scienze agrarie o in scienze naturali.

Art. 2.

Il godimento di ciascuna borsa è della durata di 12 mesi continui, da trascorrersi presso Istituti, stabilimenti ed aziende del Regno.

Il Ministero per l'agricoltura determinerà i luoghi dove i vincitori delle borse dovranno recarsi e, se del caso, la durata dei relativi soggiorni.

I titolari dovranno raggiungere la loro destinazione entro il termine che sarà fissato dal Ministero e l'arbitrario abbandono della residenza avrà per conseguenza la sospensione dei pagamenti borsuali.

I titolari saranno tenuti a riferire al Ministero, in apposite relazioni, sugli studi compiuti durante il periodo di godimento della Borsa, e sugli argomenti che il Ministero crederà loro di indicare.

Le Borse, nel cui ammontare sono comprese le spese per viaggi ed escursioni, verranno pagate a rate bimestrali.

Art. 3.

Le Borse saranno assegnate dal Ministero per l'agricoltura, su proposta motivata di una speciale Commissione da esso nominata.

Art. 4.

I direttori delle RR. Scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, del R. Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia, del R. Istituto superiore forestale di Firenze e delle Scuole agrarie superiori delle RR. Università di Pisa e di Bologna, additeranno al Ministero per l'agricoltura, non più tardi del 1° aprile 1922, i laureati che, secondo essi, per la specifica preparazione, sarebbero in grado di meglio approfittare delle Borse di perfezionamento.

Questi laureati saranno singolarmente invitati a partecipare al concorso, il quale, per altro, resta libero per tutti coloro che abbiano i requisiti, di cui all'articolo seguente.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, stese su carta da bollo da L. 2.30, dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura) entro il 15 maggio 1922, ed essere corredate dei seguenti titoli:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non ha superato il 35° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

d) certificato del casellario giudiziale;

e) certificato di sana costituzione fisica;

f) attestato di avere adempiuto all'obbligo della leva militare;

g) laurea, secondo quanto è indicato dall'art. 1 del presente decreto, accompagnata dalle classificazioni riportate negli esami speciali ed in quelli di laurea;

h) titoli tecnici e scientifici atti a dimostrare le speciali attitudini del concorrente negli studi in cui intende perfezionarsi:

i) certificati dei posti occupati dopo conseguita la laurea.

Nella domanda sarà inoltre fatta una esplicita dichiarazione del concorrente, di assoggettarsi alle condizioni prescritte dal presente bando ed alle istruzioni che saranno impartite dal Ministero.

I documenti sopra indicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare la vidimazione dalla competente autorità; quelli di cui alle lettere *b), c), d)* ed *e)* dovranno inoltre essere di data non anteriore al 31 gennaio 1922.

Non sarà tenuto conto delle domande di ammissione al concorso che dovessero pervenire dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche od agli uffici postali o ferroviari; e neppure saranno accettati, dopo tale giorno, nuovi documenti o titoli.

Non si ammettono riferimenti a documenti o titoli che fossero stati presentati dal concorrente ad altre Amministrazioni, per altri concorsi.

A parità di ogni altro merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure che siano insigniti di decorazioni al valore militare ed, infine, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Art. 6.

Alla spesa occorrente per le tre borse di perfezionamento sarà provveduto coi fondi stanziati sui capitoli corrispondenti al capitolo 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura del corrente esercizio, per gli esercizi 1922-923 e 1923-924.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 16 febbraio 1922.

Il ministro
MAURI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.